



DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

A tutti i Soggetti Attuatori

OGGETTO: Chiarimento in merito all'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi

Nella programmazione 2014-2020, le opzioni di semplificazione dei costi sui Fondi SIE, sono richiamate dagli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, specifico per il Fondo Sociale Europeo.

Il Regolamento n. 1303/2013 prevede la possibilità di calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni sulla base dei costi reali, ma anche sulla base di un finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari.

L'utilizzo dell'opzione di semplificazione non esime il soggetto attuatore dal rispetto dei requisiti necessari affinché le spese possano considerarsi ammissibili; infatti l'art. 2 comma 2 capoverso b), del DPR 5 febbraio 2018, n. 22, prevede che, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile deve anche essere *"effettivamente sostenuta dal beneficiario"*.

Per quanto sopra anche nel caso in cui siano applicate le opzioni di semplificazione dei costi, questi devono essere effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto finale delle spese, così come anche indicato sulla direttiva regionale per la gestione dei fondi comunitari (Determinazione B06163 del 17/09/2012).

L'eventuale inosservanza della norma di cui sopra comporterà l'applicazione del quadro sanzionatorio previsto dalla determinazione B06163/2012 volto alla riduzione della sovvenzione o alla revoca dell'intero finanziamento concesso.

LA DIRETTRICE
(Avv. Elisabetta Longo)